



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 248/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
MEDIA VIDEO SOCIETÀ COOPERATIVA A R. L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TUA”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/2017 - PROC. 72/17/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 novembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana, nell’ambito dei controlli svolti sull’attività di monitoraggio delegata da questa Autorità, ha richiesto alla Media Video Società cooperativa a r.l., con sede legale in Via Oliveti, n. 36, 54100 Massa (MS), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Tua*”, con nota del 20 aprile 2017, l’invio della programmazione trasmessa dal 10 al 16 aprile 2017 dall’esame della quale ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio. Con atto n. CONT n. 2/17, adottato il 30 giugno 2017 e notificato in pari data, ha quindi contestato l’insufficiente trasmissione di programmi, che è risultata inferiore a 24 ore, avendo escluso le repliche degli stessi programmi, durante la settimana sottoposta a controlli dal 10 al 16 aprile 2017, in violazione dell’art. 3, comma 7, dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato al CO.RE.COM. memorie difensive, acquisite al protocollo in data 31 luglio 2017, nelle quali ha dichiarato che la programmazione diffusa è esclusivamente dedicata alla comunicazione istituzionale del territorio nei confronti del cittadino e priva di pubblicità. Gli enti che hanno aderito alla ripresa delle immagini ed alla diffusione televisiva della propria attività amministrativa sono stati:

- 1) il comune di Massa per la trasmissione in diretta e differita delle sedute del Consiglio comunale;
- 2) il comune di Carrara per il programma *Carrara informa*.

Le sedute del Consiglio comunale di Massa hanno durata variabile e in passato, in alcuni casi, si sono protratte anche per 10 ore consecutive; vengono diffuse sia in diretta che in replica nel corso della settimana per permettere la visione in differenti orari di ascolto ai cittadini.

Carrara informa è invece una trasmissione di informazione sull'attività dell'amministrazione di Carrara con rubriche che vengono aggiornate durante la settimana in base alla necessità di comunicazione, da parte dell'amministrazione pubblica, su eventi in programma, delibere approvate o in discussione, attività di protezione civile etc. La replica del programma ha lo scopo di raggiungere il più alto numero di telespettatori per una più ampia diffusione del messaggio e dell'informazione locale.

Il servizio di media "*Tua*" è un canale di informazione istituzionale la cui programmazione è, quindi, vincolata agli appuntamenti fissati e calendarizzati dall'Amministrazione comunale che, in assenza di nuove sedute, trasmette la replica della seduta precedente.

Il CO.RE.COM. Toscana, con nota prot. n. 62392 del 12 settembre 2017, pur constatando che la programmazione del servizio di media audiovisivo consta esclusivamente di informazioni istituzionali relative al proprio territorio, ha inviato la documentazione istruttoria all'Autorità per la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per insufficiente programmazione nella settimana dal 10 al 16 aprile 2017.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dall'esame della documentazione versata in atti, questa Autorità non ritiene accoglibili le giustificazioni fornite dalla società per giustificare l'insufficiente messa in onda di programmi, con durata inferiore alle 24 ore, escludendo quelli in replica, trasmessi nel periodo sottoposto a controlli dal 10 al 16 aprile 2017.

La violazione delle disposizioni normative non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, in quanto, sul servizio di media audiovisivo, grava una responsabilità di

controllo sul contenuto dei programmi televisivi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Pertanto si conferma la violazione dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione che tale condotta non ha comportato alcun significativo e indebito vantaggio economico.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media audiovisivo non ha ritenuto di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione per mantenere fede alla propria linea editoriale che prevede un palinsesto composto esclusivamente di programmi di informazione istituzionale e privo di inserimenti pubblicitari.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni della medesima fattispecie.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2014 (fonte: Infocamere) per cui non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), somma pari al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Media Video Società cooperativa a r.l., con sede legale in Via Oliveti, n. 36, 54100 Massa (MS), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Tua*", cod. fisc. 00713910453, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 3, comma 7, allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 248/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 248/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi